



COMUNE DI BORDIGHERA

Provincia di Imperia

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DELLE AREE COMUNALI
PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI,
DI ATTIVITA' DELLO
SPETTACOLO VIAGGIANTE
E DI PARCHI DI DIVERTIMENTO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 (Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento disciplina la concessione degli spazi e delle aree pubbliche rientranti nel territorio del Comune di Bordighera per l'esercizio dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento, in esecuzione dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337.

Articolo 2 (Aree comunali disponibili)

1. Le aree pubbliche disponibili in ambito comunale per le attività di cui all'articolo 1 sono:
- a) l'area denominata "spianata del capo", situata in prossimità del centro storico, utilizzabile esclusivamente per l'esercizio dei circhi equestri purché non vi sia infissione di picchetti al suolo;
 - b) l'area denominata "Piazzale Mediterraneo" (ex piazzale ai pennoni), situata nel lungomare cittadino nei pressi del depuratore consortile, utilizzabile esclusivamente per l'esercizio di spettacoli viaggianti e dei parchi di divertimento purché non vi sia infissione di picchetti al suolo.

Articolo 3 (Requisiti per la concessione delle aree)

1. Le aree di cui all'articolo 2 vengono concesse con apposito provvedimento comunale, indicante il periodo e il sito dell'occupazione, agli esercenti dei circhi equestri e delle attività dello spettacolo viaggiante, nonché agli esercenti dei parchi di divertimento.

TITOLO II – CIRCHI EQUESTRI

Articolo 4 (Domanda per la concessione dell'area)

1. Per ottenere la concessione dell'area comunale di cui all'articolo 2, lett. a), l'impresa circense deve inoltrare al dirigente del settore finanziario apposita domanda in regola con le disposizioni sul bollo che dovrà pervenire all'ufficio protocollo generale almeno 40 giorni prima della data prevista per lo spettacolo.

2. Nella domanda devono essere indicati:

- a) nome e cognome del titolare dell'impresa, il luogo e la data di nascita, il numero di codice fiscale nonché il luogo di residenza o di domicilio, ovvero i dati anagrafici del legale rappresentante o del procuratore speciale, la denominazione sociale, la sede legale ed il numero di codice fiscale se trattasi di società;
- b) le dimensioni del tendone per lo svolgimento dello spettacolo, della biglietteria, delle pedane e delle altre eventuali attrezzature;
- c) il numero dei carriaggi per il trasporto degli animali e dei materiali nonché delle roulottes di abitazione che si ritiene di collocare nell'area con le relative dimensioni;
- d) la superficie approssimativa dell'area che si intende occupare;

- e) la durata dell'occupazione dell'area richiesta (comprensiva dei giorni necessari per il montaggio e lo smontaggio delle attrezzature) con la precisazione delle date di svolgimento degli spettacoli;
- f) il recapito al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni.

3. Alla domanda deve essere allegata copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

Articolo 5 (Assegnazione dell'area)

1. L'area indicata come sede di circo equestre può essere utilizzata a tale scopo per un massimo di cinque volte nell'arco di un anno solare, salvo deroghe deliberate dalla giunta comunale.

2. In caso di concorrenza di domande la precedenza è determinata dall'ordine cronologico di presentazione delle domande stesse al protocollo generale del comune.

3. La concessione dell'area per l'installazione di un circo equestre è disposta con provvedimento del dirigente del settore finanziario o del funzionario dallo stesso delegato, previa direttiva della giunta comunale.

4. La concessione dell'area è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni:

- pagamento dei canoni e degli oneri dovuti per legge;
- versamento di deposito cauzionale, da effettuarsi sempre con le modalità indicate dal responsabile dell'ufficio tributi, a garanzia del risarcimento di eventuali danni prodotti al patrimonio comunale dall'occupazione del suolo e dallo svolgimento dell'attività;
- espletamento delle pratiche per il conseguimento del nulla osta da parte della competente commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

5. La sistemazione del tendone e delle attrezzature complementari, dei carriaggi e delle carovane di abitazione deve essere effettuata secondo le indicazioni impartite dal comando di polizia municipale.

6. L'eventuale rigetto della domanda deve essere adeguatamente motivato dal dirigente o dal funzionario delegato, tenendo in considerazione anche la direttiva espressa dalla giunta comunale.

TITOLO III – SPETTACOLI VIAGGIANTI

Articolo 6 (Domanda per la concessione dell'area)

1. Per ottenere la concessione dell'area comunale di cui all'articolo 2, lett. b), gli interessati devono inoltrare al dirigente del settore amministrativo apposita domanda in regola con le disposizioni sul bollo che dovrà pervenire all'ufficio protocollo generale non prima di un anno dalla data di installazione delle attrazioni e comunque almeno 40 giorni prima di tale data.

2. Nella domanda devono essere indicati:

- g) nome e cognome del richiedente, il luogo e la data di nascita, il numero di codice fiscale nonché il luogo di residenza o di domicilio, ovvero i dati anagrafici del legale rappresentante o del procuratore speciale, la denominazione sociale, la sede legale ed il numero di codice fiscale se trattasi di società;
- h) il tipo dell'attrazione o delle attrazioni che si intendono installare secondo la denominazione risultante dalla licenza annuale e dall'elenco ministeriale di cui all'articolo 4 della legge n. 337/1968;
- i) le dimensioni dell'area richiesta per l'installazione delle attrazioni e relative pertinenze (vano cassa, pedane, ecc.);
- j) la durata dell'occupazione dell'area richiesta, con la precisazione della data di inizio dell'attività;
- k) il recapito al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni.

3. Alla domanda devono essere allegati:

- copia fotostatica del certificato di collaudo dell'attrazione, valevole per il periodo in cui si richiede l'installazione;
- opuscolo illustrativo o fotografia dell'attrazione da installare;
- copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.

4. La produzione di dichiarazioni e documentazioni mendaci comporta, oltre alla denuncia alle autorità competenti, il divieto permanente di esercitare l'attività nel territorio del comune di Bordighera.

Articolo 7 (Assegnazione dell'area)

1. La concessione dell'area per l'installazione di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante ovvero di un parco di divertimento è disposta con provvedimento del dirigente del settore amministrativo o del funzionario dallo stesso delegato, tenendo conto della direttiva espressa dalla giunta comunale.

2. L'ufficio demanio marittimo rende noto, anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici, l'intenzione dell'ente di assegnare in concessione l'area disponibile per l'installazione di attrazioni dello spettacolo viaggiante.

3. L'occupazione del suolo pubblico viene concessa unicamente per l'installazione dell'attrazione e del "vano cassa" se non incorporato nell'attrazione stessa. I carriaggi per il trasporto del materiale, le roulettes ed i caravans destinati ad abitazione ed ogni altro tipo di attrezzatura che non sia strettamente strumentale al funzionamento dell'attrazione non possono trovare collocazione nell'area in concessione.

4. Sono ammesse esclusivamente attrazioni destinate ad un'utenza infantile, con esclusione di autoscontro e similari.

5. In caso di più domande ammissibili, quando l'area disponibile non sia sufficiente a soddisfare le richieste di ciascun esercente, l'Amministrazione comunale procede, con valutazione discrezionale, ad individuare le attrazioni proposte maggiormente rispondenti agli interessi dell'utenza.

6. Qualora lo spazio sia insufficiente in rapporto alle richieste pervenute, la concessione del suolo pubblico può essere rilasciata a ciascun avente titolo per una sola attrazione comportante un'occupazione di una superficie massima di 350 mq., fatta salva l'ipotesi di piccole attrazioni la cui installazione non implica il rigetto di altre istanze.

7. Sempre in caso di carenza di spazio assegnabile rispetto alle domande presentate, l'accoglimento di una domanda per una determinata tipologia di attrazione può importare l'esclusione di altre domande aventi ad oggetto l'installazione di attrazioni identiche od aventi caratteristiche analoghe.

8. La concessione dell'area è subordinata al pagamento dei canoni e degli oneri dovuti per legge.

9. L'Amministrazione può subordinare il rilascio delle concessioni al deposito di un'idonea cauzione a garanzia di eventuali danni e/o inadempimenti del concessionario.

10. In caso di mancata occupazione del suolo o qualora l'interessato abbandoni comunque l'area prima del termine di scadenza della concessione di cui è titolare, non si procede al rimborso degli importi già corrisposti.

11. L'occupazione può essere concessa per un periodo massimo di novanta giorni e per non più di due volte nell'arco di un anno solare allo stesso esercente dello spettacolo viaggiante. Tra due occupazioni di un medesimo soggetto deve intercorrere un lasso temporale di almeno sessanta giorni.

12. L'eventuale rigetto della domanda deve essere adeguatamente motivato dal dirigente o dal funzionario delegato, tenendo in considerazione anche la direttiva espressa dalla giunta comunale.

Articolo 8
(Sostituzione dell'attrazione in caso di sinistro)

1. Eventuali sostituzioni delle attrazioni possono essere autorizzate dal dirigente competente in caso di sinistro, debitamente documentato, e a condizione che le dimensioni della nuova attrazione non impediscano la collocazione delle altre attrazioni aventi titolo.

Articolo 9
(Obblighi e divieti dei concessionari dell'area)

1. concessionari delle aree, oltre a rispettare le disposizioni di legge, hanno l'obbligo di:
 1. gestire direttamente l'attrazione o con la collaborazione dei componenti il proprio nucleo familiare, salvo il caso di inabilità da comprovare mediante certificazione medica rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica;
 2. osservare il seguente orario di funzionamento delle attrazioni: dalle ore 16 alle ore 24;
 3. mantenere in condizioni di sicurezza, efficienza e decoro la propria attrazione;
 4. ottemperare alle disposizioni impartite dal comando di polizia municipale per la collocazione e l'esercizio delle attrazioni;
 5. lasciare libera l'area assegnata alla scadenza della concessione;
 6. rimettere tempestivamente a propria cura e spese e a perfetta regola d'arte in pristino stato l'area eventualmente manomessa.
2. Ai concessionari, inoltre, è fatto divieto di:
 7. sub-concedere a terzi l'area assegnata;
 8. manomettere il suolo concesso senza apposita autorizzazione;
 9. occupare una superficie superiore a quella concessa;
 10. sostituire l'attrazione autorizzata con altra di proprietà dello stesso concessionario o di terzi senza il preventivo consenso del dirigente competente.
3. La violazione degli obblighi di cui ai punti 1, 3 e 5 nonché dei divieti di cui ai punti 7, 8, 9 e 10 importa l'adozione di un provvedimento di decadenza della concessione nonché il divieto di esercitare l'attività nel territorio comunale di Bordighera per la durata massima di cinque anni.
4. La violazione degli obblighi di cui ai punti 2 e 4 importa l'adozione di un provvedimento di richiamo ed in caso di recidiva l'esclusione della domanda di partecipazione per il successivo anno solare. La violazione dell'obbligo di cui al punto 6 importa la rimessione in pristino da parte dell'ufficio tecnico comunale a spese dell'interessato.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 10
(Revoca delle concessioni)

1. Le concessioni sono revocabili per specifiche ragioni di pubblico interesse, a giudizio discrezionale dell'amministrazione comunale.
2. La revoca non dà diritto ad indennizzo o al rimborso degli oneri e canoni già corrisposti.

Articolo 11
(Vigilanza)

1. L'esercizio dei circhi equestri, delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento è soggetto ai controlli e alla vigilanza delle forze di polizia e del comando di polizia municipale.

2. Gli esercenti le suddette attività devono consentire l'accesso nelle aree date in concessione alle autorità preposte al controllo ogni qual volta gli venga richiesto per ragioni del loro ufficio.

Articolo 12 (Responsabilità)

1. L'amministrazione comunale è manlevata da qualsiasi responsabilità che possa derivare dal rilascio delle concessioni per l'esercizio dei circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

Articolo 13 (Rinvio ad altre norme)

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, ed in particolare alla legge 18.03.1968 n. 337 ed al regio decreto 18.06.1931 n. 773 e relativo regolamento esecuzione.